

R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. ■■■ del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
Tribunale di Terni, vertente

TRA

Parte 1 C.F.: *C.F. 1*, nella qualità di procuratore generale, in
virtù di regolare procura, della propria madre, Sig.ra *Parte 2*, C.F.:
C.F. 2 e *Parte 3*, C.F.: *C.F. 3*, tutti rappresentati
e difesi dall'avv. ■■■ ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
giusta delega in atti.

-attore-

E

Controparte 1 C.F. *P.IVA 1*, rappresentata e difesa
dall'Avv. ■■■ ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. ■■■
■■■, giusta procura in atti;

-convenuta-

Oggetto: contratti bancari.

Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 13.3.2025

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato le sig.re *Parte 2*, per il tramite del
figlio *Parte 1*, e la sig.ra *Parte 3* ha convenuto in giudizio la [...] *Controparte 1*
affinché venisse condannata alla restituzione di quanto
versato in esecuzione dei contratti sottoscritti, pari a euro 29.421,15, per la prima, ed euro
15.848,93, per la seconda, con conseguente restituzione delle azioni alla banca intermediaria.

Le attrici hanno dedotto che, tra l'anno 2010 e l'anno 2014, hanno acquistato dalla [...] *Controparte_1* titoli emessi dalla Banca Popolare di Bari con un esborso pari, la prima, ad euro 29.421,15 e, la seconda, ad euro 15.848,93.

Entrambe le sig.re *Pt_2* non hanno mai avuto altri investimenti al di fuori dei titoli della Banca Popolare di Bari, azioni e obbligazioni, nei quali era stato investito tutto il loro capitale, entrambe erano vedove, pensionate e con titolo di studio di licenza elementare.

Le attrici, dopo aver messo in mora la banca in data 03.05.18, non ricevendo risposta, hanno proposto, in data 13.12.18, ricorso avanti all'Arbitro Bancario e Finanziario che ha statuito il diritto al risarcimento dei danni, avendo accertato in deficit degli obblighi informativi gravanti sugli intermediari finanziari.

La domanda attorea è basata sui seguenti motivi:

- 1) nullità dei primi acquisti effettuati delle sig.re *Pt_2* perché la domanda di ammissione a socio è stata effettuata in assenza di contratto quadro (per la sig.ra *Parte_3* infatti, il contratto quadro di intermediazione finanziaria è stato sottoscritto in data 05.01.12, mentre la domanda di ammissione a socio per il complessivo importo di euro 5.170,00, è stata sottoscritta in data 31.05.11, per la sig.ra *Parte_2* il contratto quadro di intermediazione finanziaria è stato sottoscritto in data 23.09.2011, mentre la domanda di ammissione a socio è stata sottoscritta dall'attrice in data 24.11.10);
- 2) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti – annullamento del contratto di investimento: l'intermediario CRO ha adottato una condotta negligente nel conferimento delle informazioni all'esponente, tacendo i rischi che sarebbe andato a correre e fornendo una descrizione errata dei prodotti e delle loro caratteristiche, come ad esempio la loro immediata liquidabilità e portabilità;
- 3) violazione art. 21 c.1 TUF – dovere di trasparenza e di informazione ai clienti –risoluzione contrattuale: la condotta deficitaria di informazioni costituisce un grave inadempimento, tale comunque da provocare la richiesta di risoluzione contrattuale, con le conseguenti restituzioni delle prestazioni da parte della banca;
- 4) violazione art. 21 c. 1 TUF – dovere di acquisire informazioni dal cliente – valutazione adeguatezza – risoluzione contrattuale: *Perso* non ha eseguito, o comunque non ha eseguito correttamente, le valutazioni obbligatorie ex art. 39 e ss. Reg. Consob 16190/2007 violando così, anche in tal caso, l'art. 21 TUF, e conseguentemente non avrebbe potuto, né a maggior ragione dovuto, proporre l'investimento all'esponente, il quale non aveva un profilo di rischio adeguato rispetto alle caratteristiche dei titoli che gli vennero proposti di acquistare, trattandosi, questi ultimi, di titoli altamente rischiosi proprio in ordine a ciò a cui più teneva, cioè al mantenimento del capitale.

- 5) violazione art. 21 TUF – operazione eseguita in conflitto di interessi: Al momento dell'acquisto delle azioni ed obbligazioni convertibili e subordinate BPB, la ^{Perso} non ha fatto presente all'esponente che l'operazione era eseguita in conflitto di interessi, trattandosi di titoli emessi dalla propria società capogruppo. Al pari del dovere di informazione e del divieto di compiere operazioni “inadeguate”, rappresenta una specificazione del dovere di diligenza, correttezza e professionalità nella cura degli interessi del cliente (art. 21 TUF), identificare, informare e gestire il conflitto di interessi.

Alla luce dei suddetti motivi, le attrici hanno chiesto: *“Piacchia all’On. Tribunale adito, rigettata e disattesa ogni contraria domanda, istanza, deduzione ed eccezione, PER LA SIG.RA Parte 2 E PER ESSA IL PROCURATORE GENERALE NICO CAPODANNO a) IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare le circostanze di cui al presente atto; accertare, quindi, con riferimento ai singoli contratti di acquisto delle azioni indicate in premessa e comunque con riferimento ai dossier ed ai rapporti contrattuali tutti oggetto di causa, la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi di legge ed informativi sulla stessa incombenti vigenti in materia, in particolare di aver effettuato le operazioni in assenza di contratto quadro, quanto previsto dall’art. 23 del TUB, e degli obblighi relativi alla verifica dell’appropriatezza ed adeguatezza delle operazioni proposte; accertare, dunque l’inadempimento contrattuale della convenuta; per l’effetto, dichiarare la nullità per avere effettuato gli investimenti in assenza di contratto quadro, risoluzione e/o l’annullamento e/o l’invalidità dei contratti quadro di investimento inerenti i dossier titoli oggetto di causa e/o dei singoli contratti di acquisto delle azioni e/o comunque di tutti i rapporti contrattuali oggetto di contenzioso; condannare, quindi, la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e/o alla restituzione, a favore dell’attrice, dell’importo di euro 29.421,15 (importo investito in azioni Banca Popolare di Bari) ovvero del diverso importo accertato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia oltre accessori come per legge; b) IN VIA SUBORDINATA, accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o l’illegittimità delle condotte perpetrate dalla [...]*

Controparte_1 ; per l’effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dall’attore, pari ad euro 29.421,15 ovvero al diverso importo che risulterà in corso di causa e/o ritenuto equo e/o di giustizia oltre accessori come per legge; c) IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compenso professionale di causa. PER LA SIG.RA Pt_2 NELLA: d) IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare le circostanze di cui al presente atto; accertare, quindi, con riferimento ai singoli contratti di acquisto delle azioni indicate in premessa e comunque con riferimento ai dossier ed ai rapporti contrattuali tutti oggetto di causa, la violazione, da parte della Banca convenuta, degli obblighi informativi sulla stessa

incombenti vigenti in materia, in particolare quanto previsto dall'art. 23 del TUB, e degli obblighi relativi alla verifica dell'appropriatezza ed adeguatezza delle operazioni proposte; accertare, dunque l'inadempimento contrattuale della convenuta; per l'effetto, dichiarare la nullità per avere effettuato gli investimenti in assenza di contratto quadro, risoluzione e/o l'annullamento e/o l'invalidità dei contratti quadro di investimento inerenti i dossier titoli oggetto di causa e/o dei singoli contratti di acquisto delle azioni e/o comunque di tutti i rapporti contrattuali oggetto di contenzioso; condannare, quindi, la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e/o alla restituzione, a favore dell'attrice, dell'importo di euro 15.848,93 (importo investito in azioni Banca Popolare di Bari) ovvero del diverso importo accertato in corso di causa e/o ritenuto equo e di giustizia oltre accessori come per legge; e) IN VIA SUBORDINATA, accertare la responsabilità precontrattuale e/o contrattuale e/o extracontrattuale e/o l'illegittimità delle condotte perpetrate dalla [...] Controparte_1 ; per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento dei danni tutti subiti dall'attore, pari ad euro 15.848,93 ovvero al diverso importo che risulterà in corso di causa e/o ritenuto equo e/o di giustizia oltre accessori come per legge; IN OGNI CASO, con vittoria di spese e compenso professionale di causa”.

Con comparsa depositata in data 30.5.2023 si è costituita in giudizio la [...] Controparte_1 chiedendo l'integrale rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto ed eccepiva:

- 1) in via preliminare: la prescrizione dei diritti e delle domande azionati da controparte.
Perso eccepisce la maturata prescrizione dell'azione di annullamento *ex adverso* proposta in relazione a tutte le operazioni di investimento in titoli BPB, in ragione del decorso del termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 1442 cod. civ., il cui *dies a quo* decorre, ai sensi del terzo comma della menzionata disposizione, “dal giorno della conclusione del contratto”.
- 2) il pieno rispetto degli obblighi informativi previsti dalla disciplina di settore.
Perso ha esaustivamente informato in plurime occasioni il signor *Parte_4* delle caratteristiche, della natura e dei rischi legati agli investimenti nei titoli BPB.
- 3) il rispetto delle disposizioni contenute nella comunicazione Consob n. 9019104 del 2009: la Comunicazione è inapplicabile *ratione materiae* alla fattispecie in esame, posto che la stessa si riferisce a strumenti finanziari del tutto diversi da quelli per cui è causa e cioè “obbligazioni bancarie strutturate, i derivati OTC e le polizze vita”, mentre non v'è alcun riferimento ai titoli azionari.
- 4) infondatezza della doglianza relativa alla mancata informativa sul conflitto d'interessi della banca: la disciplina prevista in punto di conflitto di interessi, a seguito del

recepimento in Italia della Direttiva MiFID, non inibisce tout court agli intermediari di concludere operazioni in conflitto di interessi con la propria clientela, ma ne subordina l'effettuazione alla previa adozione di determinate cautele che consentano l'individuazione e la gestione del conflitto (cfr. art. 21, comma 1-bis, lett. a) TUF) e un'informativa resa per iscritto ai clienti "anche in forma sintetica, della politica seguita dall'intermediario in materia di conflitti di interesse" (cfr. art. 29, Regolamento Consob n. 16190/2007). Nel caso di specie, ad ogni modo, al momento della stipulazione del contratto quadro, la Banca ha informato il signor *Parte_4* della politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi, consegnando alla stessa il documento "Politica di gestione del conflitto di interessi", che l'attore ha dichiarato di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto quadro.

- 5) infondatezza della doglianza riguardante la mancata informativa sul livello di rischio assegnato alle azioni: *Perso* ha fornito all'attrice tutte le informazioni delle quali controparte lamenta l'omissione e contesta, al riguardo, quanto dedotto da controparte circa la "situazione di forte difficoltà patrimoniale della BPB sin dal 2014. Fino al 2015, infatti, non vi era nessun indice negativo in merito all'andamento di BPB e/o alla liquidabilità dei titoli azionari. Ed infatti, negli esercizi 2013 e 2014 (approvati rispettivamente nel 2014 e nel 2015) BPB aveva registrato un utile di oltre 21 milioni relativo all'esercizio del 2014 e di oltre 17 milioni per quello del 2013, distribuendo regolarmente i dividendi ai propri soci, ivi incluso l'attore. Esclusivamente a partire dall'esercizio 2015 e, dunque, in epoca successiva agli investimenti contestati BPB ha chiuso il bilancio in perdita e, conseguentemente, il titolo azionario (che riflette in primis l'andamento economico dell'emittente) ha registrato una graduale riduzione di valore.
- 6) l'adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo di rischio delle attrici: *Perso* ha diligentemente raccolto e ripetutamente aggiornato le informazioni relative al profilo del cliente, sottoponendo all'attore i relativi questionari di profilatura che l'attore ha sottoscritto. Di conseguenza, tutti gli investimenti in titoli BPB posti in essere dall'attore erano in linea con il suo profilo di rischio risultante dalle risposte ai questionari di profilatura ripetutamente sottoscritti negli anni dall'attore. BPB ha dunque diligentemente adempiuto alle prescrizioni degli artt. 39-42 del Regolamento Consob n. 16190/2007, raccogliendo le informazioni relative al profilo dell'attrice ed effettuando correttamente la valutazione di appropriatezza/adeguatezza degli investimenti rispetto al profilo delle signore *Pt_2*
- 7) l'infondatezza della domanda di annullamento per errore o dolo, in quanto alcuna condotta negligente è addebitabile a *Per_1*

8) infondatezza delle domande di risoluzione, di restituzione e di risarcimento dei danni.

9) Inammissibilità delle richieste istruttorie.

La causa è stata istruita sia su base documentale che mediante l'escussione di alcuni testimoni.

All'udienza del 20.2.2025, terminata l'istruttoria, il giudice ha fissato l'udienza del 13.3.2025 per precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 13.3.2025, quindi, il giudice ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

La domanda delle attrici è fondata per le ragioni di seguito illustrate.

Preliminarmente devono essere rigettate le eccezioni di prescrizione formulate dalla convenuta. In relazione all'azione di annullamento, il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione dell'azione decorre dal giorno in cui è stato scoperto l'errore o il dolo ex art. 1422 c.2 c.c. che, nel caso di specie, può essere collocato alla data dell'approvazione del bilancio BPB 2015 (24.4.2016).

Per quanto concerne, invece, la risoluzione per inadempimento ed il conseguente risarcimento danni, dette richieste ineriscono la responsabilità contrattuale della banca e, dunque, la prescrizione è decennale con decorrenza del termine a far data dall'acquisto dei titoli o, più correttamente, dalla data certa del declassamento o minusvalenza di valore dei titoli che, anche in questo caso, va collocata alla data dell'approvazione del bilancio 2015 sopra citata, momento in cui è avvenuto il declassamento delle azioni BPB per il 20% circa del suo valore.

In nessuno dei due casi, quindi, può dirsi astrattamente decorso il termine di prescrizione.

Passando al merito delle domande, può ritenersi sussistente, in considerazione della documentazione prodotta, il mancato rispetto degli obblighi informativi a carico della [..]

Controparte_1, circostanza che può validamente fondare la risoluzione.

In primo luogo, infatti, deve essere tenuta in considerazione la particolare natura dei titoli di causa ovvero il fatto che si trattasse di azioni illiquide e, quindi, assimilabili ad altri prodotti finanziari più complessi rispetto ai quali, non avendo significative pregresse esperienze di investimento, l'attrice non aveva mai orientato i propri interessi.

Nello specifico, esaminando il portafoglio titoli delle attrici si evince che la stesse, vedove, pensionate e con titolo di studio di licenza elementare, avessero investito tutti i loro risparmi nei titoli BPB, non risultando presenti altre tipologie di investimenti.

Inoltre, facendo riferimento al questionario sulla profilatura del rischio compilato nel 2011, risulta che le attrici ha dichiarato di possedere reddito sino a 50.000,00 euro proveniente da pensione o lavoro, con patrimonio complessivo fino ad euro 200.000,00, di avere debiti per un

importo inferiore ai 50.000 euro e di aver effettuato, negli ultimi 12 mesi, investimenti in strumenti finanziari per un importo tra i 5.000 e i 10.000 euro.

Poste queste premesse, occorre osservare che gli obblighi informativi previsti dalla normativa a carico dell'intermediario finanziario al momento di proporre l'acquisto di strumenti finanziari, sono finalizzati a riequilibrare l'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti; ciò, in favore dell'investitore, parte debole del rapporto, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole (Cass. civ. sez. I, 6.12.2022 n. 35789), indipendentemente dal livello di esperienza e di conoscenza dello stesso investitore.

L'operato dell'intermediario finanziario deve essere "altamente professionale, prudente e diligente", una condotta positiva diretta a fornire le informazioni idonee a descrivere la natura, la quantità e la qualità dei prodotti finanziari ed a rappresentarne la rischiosità (Cass. civ. sez. I, 21.4.2016 n. 8089) e, ai sensi dell'art. 23 c.6 TUF, incombe sull'intermediario la prova di tali circostanze in giudizio (Cass. civ. sez. I, 15.3.2016 n. 5089; Cass. civ. sez. I, 9.8.2016 n. 16828).

La dichiarazione del cliente nella quale si affermi di aver ricevuto un'informazione completa sulle caratteristiche e sui rischi dei medesimi prodotti, non può essere considerata confessione stragiudiziale, a norma dell'art. 2375 c.c., perché rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo, ed intrinsecamente inidonea ad accertare quali concrete informazioni siano state fornite al cliente in ordine allo specifico prodotto finanziario (Cass. civ. sez. I, 5.8.2019 n. 29899).

Nel caso di specie, i prospetti informativi dei vari aumenti di capitale BPB a cui hanno aderito le attrici erano composti da moltissime pagine e contenevano informazioni strettamente tecniche e certamente non comprensibili anche per una persona comune e non "addetta al mestiere".

A questo va poi aggiunto che la profilatura del prodotto "azioni BPB" proposta da ^{Perso} era assolutamente non congrua in quanto il prodotto era valutato come basso (sino al 2012) e come medio (sino al 31.12.2015), medio alto ed illiquido solo nel periodo successivo al 2015, valutazione che, stante la natura del prodotto, non appare adeguata poiché lo stesso presentava significative difficoltà di smobilizzo entro un lasso temporale congruo e esponeva il risparmiatore al rischio della perdita dell'intero capitale.

Dalla documentazione informativa prodotta, infatti, si evince solamente che "*gli azionisti potrebbero incontrare difficoltà in futuro, ove vogliano vendere, in tutto o anche solo in parte, le proprie azioni. Essi potrebbero, infatti, non trovare controparti disponibili all'acquisto in tempi ragionevolmente brevi o a prezzi in linea con le proprie aspettative*", informazione scritta che, stante la particolarità del prodotto, non può dirsi idonea ad assolvere l'onere informativo gravante sull'intermediario, non vi era alcun avvertimento della possibile illiquidità totale delle azioni o del "rischio default" della banca, circostanza che avrebbe potuto provocare la perdita

totale dei risparmi, in ogni caso, sarebbe stato necessario un avvertimento circa la possibilità di perdere integralmente il capitale.

È evidente, quindi, che il dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi non appare rispettato nel caso di specie in quanto non è stata offerta un'informativa stringente e puntuale ponderando le conoscenze e l'esperienza del cliente con i rischi di mercato, società emittente e liquidità del prodotto.

Trova certa applicazione al caso di specie il principio elaborato da Cass.civ.n.23570 del 2020 secondo cui *“in tema di intermediazione finanziaria, nel caso in cui l'investitore proceda al compimento di un'operazione inadeguata, deve ritenersi assolto l'obbligo informativo gravante sull'intermediario ai sensi dell'art. 29 del reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché quest'ultimo, valutati gli elementi di giudizio in suo possesso, abbia offerto all'investitore un'effettiva spiegazione delle ragioni dell'inadeguatezza e l'investitore ne abbia autorizzato l'esecuzione esternando la sua volontà mediante ordine scritto o su altro supporto equivalente in cui sia esplicitato il riferimento alle avvertenze ricevute; tuttavia, in caso di contestazione del cliente, che alleggi l'omissione di specifiche informazioni, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non fossero dovute”*.

In ogni caso, poi, dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario al fine di consentire al cliente una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra esposto e dell'assenza di prova scritta specifica, unica idonea ad assolvere all'onere probatorio incombente sulla convenuta e ad esplicitare efficacia liberatoria, avendo la convenuta prodotto solo documentazione informativa generica, deve affermarsi che l'inadempimento di parte convenuta risulta particolarmente pregnante e di gravità tale da determinare la risoluzione contrattuale degli ordini di acquisto dei titoli BPB ai sensi dell'art.1453 c.c., con i conseguenti obblighi restitutori-risarcitori.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in applicazione del D.M. 55/2014 (aggiornato al D.M. 147/2022), in base al valore della controversia al momento

della decisione (scaglione tra 26.001,00 e 52.000 euro), applicando, in considerazione della ridotta complessità della controversia, i parametri medi per tutte le processuali effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- Stante l'inadempimento della *CP_2* come accertato in parte motiva, risolve gli ordini di acquisto dei titoli BPB effettuati dalle attrici *Parte_3* E [...] *Pt_2* a far data dal 2010 in poi;
- Dispone la restituzione da parte dell'attrice dei titoli di cui al punto che precede, evidenziati in parte motiva, in favore di *Controparte_1* ;
- Condanna *Controparte_1* in persona del l.r.p.t. a corrispondere a *Parte_2* euro [] e a *Parte_3* euro [] oltre interessi legali dal 14 gennaio 2023 data di notificazione dell'atto introduttivo sino all'effettivo soddisfo;
- Condanna *Controparte_1* in persona del l.r.p.t. alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici che liquida in € [] per compensi, considerato l'aumento per la difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Terni, 3.7.2025

Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)